

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** che, ai sensi dell'art.14 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale (CF), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Agenziale, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema ISPRA-ARPA/APPA è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA** la risoluzione adottata da questo Consiglio nella seduta del 19 marzo 2010 con la quale ha approvato il Piano triennale delle attività interagenziali 2010-2012, di cui fa parte l'Area di attività B "Monitoraggio e controlli ambientali" coordinata da ISPRA e ARPA Toscana, comprendente la Linea di attività 2010-2012 n. 3 "Focus specifici" con la Priorità 2010 n. 3.4 "Elaborazione di proposte normative in materia di campi elettromagnetici", coordinata da ISPRA;
- VISTA** la proposta di "Linee guida attuative del decreto-legge n. 179 del 18/10/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221" allegata alla presente delibera di cui fa parte integrante;
- CONSIDERATO** che la finalità delle Linee guida è quella di ottemperare a un'esplicita previsione normativa che assegna la loro predisposizione al Sistema ISPRA-ARPA/APPA;

**RITENUTO** di non sottoporre il documento a ulteriori emendamenti e di approvarlo come proposto dal Gdl, per la scarsa rilevanza delle osservazioni pertinenti, per l'urgenza di emettere il documento, per la possibilità di una sua revisione periodica, nonché per la probabile ulteriore discussione del documento col MATTM;

**VISTO** l'art. 6 del proprio Regolamento di funzionamento;


adotta la seguente

**DELIBERA**

Il Consiglio federale adotta le "Linee guida attuative del decreto-legge n. 179 del 18/10/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221", che sono parte integrante della presente delibera, come proposta del Sistema Agenziale al MATTM, così come richiesto dal decreto-legge 179/2012.

Roma, 15 maggio 2013

Il Presidente  
Prof. Bernardo De Bernardinis



## Sistema agenziale

### Processo di validazione del prodotto

**“Linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”**

### Nota di sintesi per approvazione in Consiglio Federale

*Sommario. 1. Informazioni generali - 2. Sintetica descrizione del prodotto - 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto - 4. Diffusione del prodotto - 5. Parere del GIV B e del CTP.*

#### 1. Informazioni generali

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni<sup>1</sup>, il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012.

L’art. 14, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 introduce modifiche rilevanti del DPCM 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*”. In particolare:

- i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;
- i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;
- i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;
- le tecniche di misurazione da adottare sono indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono basate sui dati tecnici e storici dell’impianto e le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
- Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore;
- laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;

---

<sup>1</sup>La parte del decreto-legge n. 179/2012 di interesse per quanto riguarda la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica nella conversione in legge, salvo la correzione di due refusi.

- la definizione delle pertinenze esterne, dei fattori di riduzione della potenza, dei valori di attenuazione da parte delle strutture degli edifici e la modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti devono essere definite all'interno di specifiche Linee Guida elaborate dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA che saranno approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto dirigenziale.

Le Linee guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.

Il MATTM, con nota prot. DVA – 2012 – 0026318 del 31/10/2012, ha invitato l'ISPRA a provvedere alla redazione delle linee guida sopra citate previa approvazione del Consiglio Federale delle ARPA/APPA, il quale ha inserito l'attività nell'ambito del POD - Elaborazione di Linee Guida attuative del d.l. n. 179 del 18/10/2012 a cura del Gdl Campi Elettromagnetici.

Al Gdl, coordinato da ISPRA, hanno partecipato le ARPA di: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Durante la fase preparatoria delle Linee Guida, il Gdl ha coinvolto anche gli operatori telefonici e radio-TV, che in riunioni separate hanno potuto fornire il loro contributo.

Si ricorda che lo stesso Gdl ha preparato una *nota interpretativa* destinata a chiarire il comportamento che le agenzie devono tenere prima dell'approvazione delle Linee guida da parte del MATTM, nota che è in fase di approvazione da parte del Consiglio federale.

La finalità delle Linee guida, quindi, è quella di ottemperare a un'esplicita previsione normativa che assegna la loro predisposizione al sistema ISPRA-ARPA/APPA.

## 2. Sintetica descrizione del prodotto

Le Linee guida sono articolate in sei paragrafi. Il primo paragrafo fornisce gli elementi conoscitivi essenziali sulle modifiche introdotte al DPCM 8 luglio 2003 e l'elenco degli argomenti che devono essere trattati all'interno delle Linee guida. Il secondo paragrafo contiene un'analisi delle pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi e un elenco dei luoghi che devono essere considerati pertinenze esterne. Il terzo paragrafo contiene la specificazione di quali siano i dati di potenza rilevanti e le modalità con cui gli operatori li forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA. Il quarto definisce i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Il quinto specifica quale sia il fattore di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tenere conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore e il sesto indica la bibliografia da cui sono stati tratti i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

## 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto

La versione finale del prodotto è stata approvata da tutti i membri del GdL di cui al primo paragrafo, con l'eccezione delle Agenzie di Basilicata e Campania, che non hanno mai partecipato alle riunioni. Anche se si è raggiunta l'unanimità, il risultato è comunque frutto di una mediazione tra posizioni leggermente diverse.

Nonostante la predisposizione delle Linee guida sia un compito esclusivamente interno al Sistema agenziale, è stata ricercata anche la collaborazione degli *stakeholder*, al fine di raggiungere il massimo consenso tra gli addetti ai lavori. In ragione di ciò, agli operatori telefonici e a quelli radio TV è stata inviata una bozza delle LG e, successivamente, sono stati invitati a esprimere le loro osservazioni in una riunione allargata. È emerso che gli operatori di telefonia avrebbero gradito un documento che avesse ridotto maggiormente l'ambito di applicazione del valore di attenzione (intervenendo sulla definizione di pertinenza esterna) e che avesse utilizzato fattori di riduzione della potenza meno conservativi. Da notare, a questo proposito, il diverso atteggiamento degli operatori radio - TV che, invece, si sono mostrati più preoccupati (al pari delle Agenzie) delle complicazioni introdotte sulle modalità di misura su 24 h e dall'onere di predisporre il database

delle potenze emesse dagli impianti. Il Gdl ha deciso di recepire il più possibile le osservazioni ricevute, fermo restando l'impostazione cautelativa che sta alla base del documento.

Nonostante i tempi stretti, è stata comunque avviata una consultazione presso tutte le Agenzie che non hanno partecipato direttamente al Gdl, che hanno potuto formulare le proprie osservazioni.

Molte delle osservazioni inviate riguardavano questioni già affrontate nel documento. Altre non erano attinenti al mandato ricevuto dal sistema agenziale. Alcuni rilievi, infine, riguardavano problematiche su cui il decreto-legge 179/2012 prevede che si esprima il CEI. In considerazione quindi della scarsa rilevanza delle osservazioni pertinenti, dell'urgenza di emettere il documento, della possibilità di una sua revisione periodica, nonché della probabile ulteriore discussione del documento col MATTM, si ritiene di non sottoporre il documento a ulteriori emendamenti e di approvarlo come proposto dal Gdl.

I commenti ricevuti dalle Agenzie sono raccolti nella tabella seguente:

## Feedback su Linee Guida ex decreto-legge n. 179/2012

Agenzia (Referente)	Osservazioni
Arpa Abruzzo (Carla Cimoroni)	<p><b>Pertinenze esterne:</b> in generale, pur comprendendone il fine, sono contraria agli elenchi dettagliati per il fatto che, inevitabilmente, resta fuori qualcosa, preferirei piuttosto una definizione abbastanza puntuale ma che lasci comunque all'operatore e all'amministrazione la responsabilità (uso volutamente questa parola un po' forte) di applicare il buon senso di volta in volta; faccio il primo esempio che mi viene in mente, sicura che non sia l'unico: un palazzetto dello sport è un edificio abitativo (uso promiscuo, come alberghi, ospedali, scuole), le sue pertinenze esterne (con per es. pista di atletica o pattinaggio) rientrano tra terrazzi, cortili, giardini? o sono aree intensamente frequentate dove applicare l'obiettivo di qualità? forse al posto di cortili o giardini si potrebbe usare la parola "aree" o inserire una voce ulteriore un po' più generale.</p> <p>Magari ne avete già discusso ma, atteso che l'introduzione del coefficiente giornaliero alfa, come anche l'introduzione dei fattori di riduzione per assorbimento edifici, porteranno ad avere valori misurati più aderenti a quelli simulati, non sarebbe il caso che i gestori dichiarino l'errore associato al modello, che contenga anche l'incertezza sulle quote e la posizione, degli edifici ed altri luoghi assoggettabili all'obiettivo di qualità? (anzi parlerei di errore associato alla stima complessiva del fondo + teorico presso i punti di controllo!!). In questo modo si potrebbe lavorare con maggiore tranquillità nel rilascio dei pareri, alla luce anche di progettazioni da parte dei gestori a volte un po' "spinte".</p>
Arpa Molise (Antonio Gioiosa)	<p>Condivido pienamente quanto scritto dal collega del Molise. Visto che stiamo letteralmente "facendo il pelo" al limite dei 6 V/m, forse sarebbe opportuno avere un piccolo margine di sicurezza.</p>
Arpa Calabria (Giuseppe Garofalo)	<p>Formalmente d'accordo con il collega del Molise, ma poi come ci comporteremo su un dato tipo <math>E_{tot} = 5,8 \text{ V/m} \pm 0,5 \text{ V/m}</math> ? Io in questa situazione, non avendo LA CERTEZZA che il valore di attenzione non sia superato, non esprimerei parere favorevole andando incontro a un ricorso.</p> <p>La questione è interessante ed è doveroso affrontarla, mi sa che non è ancora la sede adatta per stabilire ciò.</p> <p>A mio avviso le LG sostanzialmente possono essere approvate così come sono.</p> <p>Ho comunque delle piccole osservazioni da esporre.</p> <p>Sulla definizione di pertinenza esterna: quella inserita mi pare sufficientemente efficace così, perché è vero che in genere definizioni troppo puntuali sono deleterie rispetto a degli indirizzi generici, ma in questo caso si è veramente incluso tutto il possibile, a mio avviso però la definizione di pertinenza deve essere assolutamente avulsa dai riferimenti al codice civile (può essere controproducente).</p> <p>Se proprio deve essere citato un riferimento normativo, va citata la normativa sull'inquinamento acustico, essendo il rumore una "matrice" con un comportamento più affine ai CEM di quanto possa esserlo tutta la casistica prevedibile dal codice civile.</p> <p>Nella malaugurata ipotesi di una eventuale ulteriore modifica, è mio avviso che vada difeso con forza il punto &lt;&lt;Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore&gt;&gt;.</p>
Arpa Campania* (Giancarlo De Tullio)	<p>Altrimenti si rischia di aggravare, se non annullare, il ruolo di organo di controllo delle agenzie.</p> <p>Il format del data base con i valori di potenza che ogni operatore realizzerà e che sarà consultabile on line, deve essere proposto dal sistema ISPRA/Agenzie e solo adottato dai gestori.</p> <p>Una ulteriore considerazione/proposta sui valori di assorbimento: visto che non c'è buon accordo coi gestori, io proporrei di redigere un protocollo sperimentale al quale aderiranno tutte le agenzie (solo dati di parte).</p>

<p>Arpa Friuli-Venezia Giulia (Anna Maria Bampo)</p>	<p>Pertanto si potrebbe rimandare, per i fattori di attenuazione, a detto studio.</p> <p>Non la vedo una cosa di difficile attuazione, credo che in un mese di misure (da 6 minuti), fatte anche (ma non solo) nelle stesse sedi che ospitano i dipartimenti delle agenzie, possano produrre una mole di dati abbastanza rappresentativa per permettere di estrapolare dei valori medi per diverse tipologie di pareti, combinate con diversi tipi di aperture. Magari il tutto su due/tre frequenze di utilizzo (telefonia, radio, DTV).</p> <p>Questi valori andranno adottati poi dai gestori.</p> <p>Dalla lettura del documento non risulta evidente come debba essere eseguita l'estrapolazione alle 24 ore delle misure effettuate, ad esempio, come media su 6 minuti.</p> <p>Al paragrafo 1 "Premessa" si specifica che <i>ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si potrà fare anche riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore.</i></p> <p>Al paragrafo 3 "Modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti all'ISPRA e alle ARPA/APPA" si stabilisce che il gestore renderà disponibile oltre al valore di potenza massima, <math>P_{MAX}</math>, anche il <i>valore medio di potenza <math>P_b</math>, su un intervallo di 60 minuti.</i></p> <p>Non è chiaro come si rapporta la misura su 6 minuti alla potenza necessaria all'estrapolazione definita su intervalli minimi di 60 minuti.</p> <p>Dato che le misure su 24 ore (come le misure in banda stretta necessarie all'estrapolazione alle 24 ore), aggraveranno notevolmente (rispetto alle misure su 6') il lavoro delle agenzie, al fine di indirizzare i controlli alle situazioni più critiche si ritiene opportuno che, sulla base delle misure sui 6', sia definita una soglia per le misure da effettuare o estrapolare alle 24 ore.</p> <p>Ad es. si potrebbe stabilire che sono necessarie misure prolungate o estrapolate quando le misure su 6' siano <math>&gt;</math> di 4.5 V/m.</p> <p>In relazione ai possibili superamenti del valore di attenzione su tetti e lastrici solari non utilizzati per permanenze superiori alle 4 ore si ritiene utile specificare che l'impianto debba essere depotenziato nel caso di interventi di manutenzione o altri interventi sulla copertura che implicino la permanenza di persone per periodi maggiori di 4 ore giornaliere.</p> <p>Da un primo esame della prima versione delle L.G. mi sembra che manchi una sezione sulle tecniche di estrapolazione, pure esplicitamente previste nella norma. Mi sembra infatti che, anche se la definizione dei fattori di riduzione alfa possano rappresentare un primo passaggio, sia da specificare meglio come si possa estrapolare un valore misurato in un qualsiasi intervallo di sei minuti per confrontarlo con un ipotetico valore medio del campo elettromagnetico sulle 24 h in quanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i diversi coefficienti alfa andrebbero determinati per impianto, servizio, settore e banda di frequenza</li> <li>2. i coefficienti valgono per un ciascun impianto di ciascun gestore</li> </ol> <p>dal punto 1 deriverebbe che i coefficienti alfa sono, ragionevolmente e per ciascun settore, differenti per servizio e per banda di frequenza. Da questo discenderebbe che sarebbe necessario introdurre un ulteriore coefficiente alfa tot che "pesa" la variabilità per lo meno per settore, in modo da poter confrontare i valore misurato in banda larga, e la sua relativa variazione nelle 24 ore, con il limite di legge. A me sembra quasi scontato che servizi e bande di frequenza diverse abbiano, anche nella stessa giornata, valori di alfa differenti e di questo andrebbe tenuto conto.</p> <p>Andrebbe poi esplicitato che, se ragioniamo in analogia per la valutazione delle misure dei campi a 50 Hz, il valore da confrontare con i limiti di legge dovrebbe essere il valore risultante dall'estrapolazione al max assoluto nel corso dell'anno precedente.</p> <p>Se quindi la misura che eseguiessi il giorno j all'ora i fosse ritenuta un campione significativo del valore orario del campo totale dell'ora i andrebbe inserita la formula che consentirebbe di calcolare l'estrapolazione al valore max annuo.</p> <p>Se però nel sito sono presenti più impianti di altri gestori, cosa ovvia soprattutto viste le premesse con le quali è nata la modifica della norma, il valore misurato dovrebbe tenere conto della variabilità temporale delle potenze di tutti gli altri gestori che contribuiscono in maniera significativa al valore di campo in quel determinato punto.</p> <p>Questa considerazione in realtà vale anche se gli impianti non sono ubicati strettamente nello stesso sito visto che spesso i contributi più critici derivano da impianti situati in un intorno di almeno 100-150 m e che magari hanno lobi orientati in direzione del punto di misura. Questo introduce,</p>
<p>Arpa Sardegna (Massimo Cappai)</p>	<p>Se però nel sito sono presenti più impianti di altri gestori, cosa ovvia soprattutto viste le premesse con le quali è nata la modifica della norma, il valore misurato dovrebbe tenere conto della variabilità temporale delle potenze di tutti gli altri gestori che contribuiscono in maniera significativa al valore di campo in quel determinato punto.</p> <p>Questa considerazione in realtà vale anche se gli impianti non sono ubicati strettamente nello stesso sito visto che spesso i contributi più critici derivano da impianti situati in un intorno di almeno 100-150 m e che magari hanno lobi orientati in direzione del punto di misura. Questo introduce,</p>

	<p>così ad orecchio, delle complicazioni ulteriori che potrebbero essere forse risolte con la definizione di quel alfa_tot per settore e per impianto che tenga conto per l'appunto di tutti i contributi.</p> <p>A mio parere quindi andrebbe valutata la definizione di una nuova formula che consenta di calcolare il campo "estrapolato" in banda larga. Tutto questo ha poi ripercussioni sulle misure in banda stretta e sulle modalità di riduzione a conformità che, forse non essendo oggetto del mandato, sono state per ora omesse ma che andrebbero valutate molto attentamente in quanto si rischia di non poter eseguire alcuna riduzione a conformità perché andrebbero rivisti completamente i calcoli previsti nel DPCM.</p> <p>Ancora poi per quanto riguarda i coefficienti, all'ultimo capoverso delle linee guida "in fase di prima attivazione...." andrebbe aggiunto che il valore alfa24 potrà/dovrà essere ricavato non solo da impianti già esistenti con caratteristiche tecniche simili ma anche ubicato in contesti analoghi, in modo da confrontare tra loro impianti "residenziali", "zone uffici", "impianti rurali" etc. Suggerirei anzi di inserire proprio un primo elenco di categorie (magari da mutuare dalle tipologie della classificazione acustica) in modo da rendere meno arbitraria la valutazione dei progettisti.</p>
<p>Appa Bolzano (Luca Verdi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'hanno già evidenziato altri colleghi: per l'estrapolazione manca l'indicazione su come si passa dai valori misurati su 6 minuti alla media giornaliera. Questo è molto importante.</li> <li>• Assorbimento: nella versione attuale si parla di pareti e coperture. Propongo di sostituire "pareti" con "edifici". Altrimenti va chiarito con dettagli come vada applicata.</li> <li>• Alla fine del paragrafo 4 eliminerai la frase "Per quanto riguarda le pareti con finestre o altre aperture di analoga natura, i fattori di attenuazione da applicare potranno essere aggiornati in funzione di ulteriori studi pubblicati in letteratura". Visto che l'ipotesi di lavoro è che le finestre possano venire aperte, c'è poco da aggiornare.</li> <li>• Va chiarito se le stime previsionali vadano applicate anche ad edifici in costruzione.</li> </ul>
<p>Arpa Marche (Mirti Lombardi)</p>	<p>Si condivide in linea di massima l'impostazione del documento, ritenendo comunque necessario che vengano inserite delle modifiche e delle integrazioni relativamente agli aspetti sotto elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siamo d'accordo in generale sulle definizioni di "ambiente abitativo" e di "pertinenza esterna" riportate nel documento e sul fatto che spetti all'operatore, in quanto proponente, di indicare e documentare i casi di edifici non classificabili come ambienti abitativi e di luoghi non classificabili come pertinenze esterne. Si propone però di sostituire "edifici" con "edifici e/o parti di edifici", in quanto ci potrebbero essere situazioni particolari, tipo la presenza di torrioni e/o sottotetti, con utilizzo che a seconda dei casi potrebbe essere oppure no di ambiente abitativo;</li> <li>- pensiamo che debba essere definito in modo preciso quale intervallo di 60 minuti deve essere considerato per il calcolo del valore medio della potenza dell'impianto ai morsetti d'antenna, da fornire da parte dei gestori. A tal proposito riteniamo necessario che vengano forniti valori di P<sub>i</sub> tali da ricoprire un giorno intero, quindi 24 valori contigui ed inoltre si propone che tali dati siano forniti per un numero di giorni al mese che risulti significativo e comunque tale da includere i giorni con il maggior traffico e quindi con la maggior potenza immessa in antenna. Tale richiesta deriva dalla necessità di dover calcolare la sommatoria su 24 ore che è prevista al paragrafo 5 come "alfa 24h day", cioè come valore di potenza media, per gli impianti già presenti in un sito nel caso di richiesta o di installazione di un nuovo impianto oppure di modifiche ed ampliamenti per un impianto già presente. Infatti i contributi degli altri impianti preesistenti non possono che essere calcolati, nelle stime previsionali, con criteri e regole analoghe a quelle applicate per l'impianto in esame;</li> <li>- nel paragrafo 4, proponiamo di sostituire la frase "pareti con finestre o altre aperture di analoga natura: 0 dB" con la frase "pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura: 0 dB" a maggior chiarimento;</li> <li>- proponiamo di modificare l'ultima frase del paragrafo 4, prevedendo il possibile aggiornamento dei fattori di attenuazione in funzione di ulteriori studi pubblicati in letteratura in maniera generale, anche per pareti senza finestre, ma con composizioni particolari, tipo ad esempio pareti di legno;</li> </ul>

- nel paragrafo 5, poiché il fattore alfa 24h è basato su uno storico di valori di  $P_1$  relativi all'anno precedente, sarebbe bene precisare se si intende l'anno solare precedente (2011, 2012, e così via.....) oppure se si intende il periodo di 12 mesi immediatamente precedente alla richiesta, cosa possibile visto che l'aggiornamento dei dati nel Data Base è previsto con cadenza almeno mensile;
- nel paragrafo 5, all'ultima frase proponiamo di prevedere che il fattore alfa 24h, in fase di prima attivazione di un nuovo servizio, venga ricavato dall'analisi degli alfa 24h di uno o più impianti esistenti non solo con caratteristiche tecniche simili, ma anche con caratteristiche di localizzazione, e quindi di traffico, simili, come già richiesto anche da ARPA Sardegna;
- da ultimo si prende atto del fatto che le modalità di misura e le modalità di estrapolazione alle 24 ore saranno oggetto di specifiche Norme CEI. A tal proposito si condivide la proposta di ARPA Friuli Venezia Giulia di indicare un valore di soglia, ad esempio 3 V/m, al di sotto del quale prevedere la non necessità di misure sulle 24 ore o di estrapolazioni sulle 24 ore. Si ricorda anche che nelle Norme CEI dovrà essere affrontata la problematica legata alle misure con analizzatore spettrale in frequenza, soprattutto in caso di superamento del valore di attenzione.

**\*L'Arpa Campania era solo formalmente tra le Agenzie facenti parte del Gdl "ristretto" (non ha mai partecipato ad alcuna riunione).**

#### 4. Diffusione del prodotto

Il destinatario del prodotto è individuato nel Ministero dell'Ambiente che ha espressamente richiesto a ISPRA e a tutto il sistema Agenziale la predisposizione delle Linee Guida, ai sensi di quanto previsto dal DL 179/2012.

#### 5. Parere del GIV B e del CTP

Il documento è stato trasmesso al CTP in data 02/04/2013 ed è stato approvato dal CTP nella riunione del 29/04/2013.

Sulla base di quanto indicato dal GdL, il GIV B e il CTP propongono che:

- il prodotto sia approvato dal Consiglio Federale con delibera, come Linea Guida;
- il prodotto sia inviato al MATTM, come da esso richiesto.

Alla luce di quanto sopra, il GIV B e il CTP approvano il prodotto "Linee Guida ex decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" e lo trasmettono, congiuntamente alla proposta di approvazione, al Consiglio Federale per il prosieguo di competenza.

Il Coordinatore del GIV B  
Andrea Poggi